DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI
AMERICANI E INTERCULTURALI

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CAPITOLATO DI APPALTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTERS, Hard Disk, MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI DEL DIPARTIMENTO SEAI

CIG: 90904436DF

N. Gara AVCPass 8441977

Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587 PI 02133771002

Circonvallazione Tiburtina 4, 00185 Roma
web.uniroma1.it/seai

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

RELATIVO ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTERS, Hard Disk, MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI DEL DIPARTIMENTO SEAI

Codice CIG: 90904436DF

N. Gara AVCPass 8441977

Art. 1 Premesse e oggetto del contratto

Il presente Capitolato disciplina il rapporto tra il dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali (nel prosieguo, per brevità, SEAI) e l'impresa che risulterà aggiudicataria della procedura (nel seguito, per brevità, "Contraente"). Il contratto integra gli elementi che sono stati posti a base della gara espletata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ed ha per oggetto la fornitura dei beni e prodotti elencati nella tabella allegata, incluse le spese di spedizione e di consegna e la posa in opera, laddove necessario.

Art. 2 Stipula del Contratto

Il Contratto di appalto si perfeziona solo al momento della sottoscrizione tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti: - il DGUE; - la visura della CCIAA; - il Patto d'Integrità; - la informativa sul trattamento dei dati.

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato. Prima della stipula del contratto si procede all'apertura delle buste e alla comparazione delle offerte economiche presentate dai partecipanti alla gara. Valutate le offerte, si procede alla aggiudicazione provvisoria nei confronti del miglior offerente: di colui che ha presentato il maggior ribasso in termini percentuali. La stazione appaltante procederà nei confronti della ditta aggiudicataria ad eseguire i controlli di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Solo dopo esito negativo dei controlli di cui all'art. 80, si procederà alla aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto. Le offerte dei partecipanti alla gara dovranno rispecchiare le note tecniche allegate alla richiesta di offerta (RDO). Ciò al fine di rendere comparabili le offerte medesime. Non saranno prese in considerazioni proposte di prodotti che si allontanino per aspetti tecnici e prestazioni da quelli richiesti o che si presentino come soluzioni alternative. Soltanto nei casi di beni e prodotti per i quali è inequivocabilmente evidente una migliore prestazione sarà valutata l'offerta ed equiparata alle altre.

Art. 3 Durata e importo economico del contratto

Una volta aggiudicata la gara di appalto al miglior offerente, l'esecuzione del contratto (ossia la consegna dei beni e dei prodotti oggetto della fornitura), dovrà realizzarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione. L'importo economico del contratto è quello realizzato al momento dell'aggiudicazione in applicazione della percentuale di ribasso alla base d'asta, posta in €. 29.000,00.

Art. 4 Modalità di esecuzione degli interventi

La consegna dei beni dovrà avvenire al piano, 3° piano, presso la sede di SEAI, edificio Marco Polo, in Circonvallazione Tiburtina 4, 00185 Roma. L'edificio è dotato di ascensore montacarichi. Il costo della spedizione e della consegna è incluso nell'offerta economica presentata.

Art. 5 Regola di esecuzione degli interventi

Il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilità civile e penale, piena e incondizionata, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo particolare per infortuni, in relazione all'esecuzione del contratto. Il Contraente è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti di SEAI per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Compete al Contraente l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione degli interventi nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali compreso il ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli interventi e l'eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Art. 6 Ultimazione degli interventi

Al fine di accertare la regolare esecuzione/conformità a quanto previsto nell'ordine di servizio, la fornitura sarà oggetto di collaudo da parte dei tecnici e del referente informatico del dipartimento. Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di esecuzione, il Contraente è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Dipartimento SEAI.

Art. 7 Sospensione delle prestazioni

Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Sapienza Università di Roma. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché la sospensione di tutti i pagamenti relativi ad interventi pregressi e ancora da liquidare. In tal caso SEAI si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti dall'attivazione di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 8 Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. La fattura, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere inviata obbligatoriamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal MEF riportando le righe di dettaglio relative agli interventi espletati. La fattura dovrà essere intestata al Dipartimento SEAI, utilizzando il relativo codice univoco ufficio (CUU) e il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) già indicato all'atto della sottoscrizione del contratto. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente a SEAI, le variazioni che occorressero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini di tutti pagamenti concernenti il contratto, uno o più conti correnti bancari o postali "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Art. 10 Interventi a misura

Nessun compenso può essere richiesto per interventi, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e concretezza della fornitura appaltata.

Art. 11 Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

Art. 12 Obblighi di riservatezza

Il Contraente avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Dipartimento SEAI, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto del contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Il Contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Dipartimento SEAI avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

Art. 13 Responsabilità per infortuni e danni

Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione del contratto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 14 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al d.lgs 81/2008 e s.m.i.. Il Contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Contraente per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Dipartimento SEAI, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, il Dipartimento SEAI acquisiranno ex art. 16 bis del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti. Nelle ipotesi in cui il D.U.R.C. segnali

una inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Dipartimento SEAI trattiene dal pagamento di quanto dovuto, l'importo corrispondente all'inadempienza e lo corrisponde direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50 %). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Dipartimento SEAI della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..

Art. 15 Penali

Mancato rispetto dei tempi:

- In caso di ritardo anche parziale, dell'esecuzione del contratto, non dipendente da forza maggiore o da fatto imputabile a SEAI, il Contraente sarà tenuto al pagamento di una penale in misura compresa tra Euro 30,00 (trenta/00) a Euro 200,00 (duecento/00).

Mancato rispetto degli impegni contrattuali:

- per il mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto delle opere da realizzare sarà applicata una penale in misura compresa tra Euro 30,00 (trenta/00) a Euro 100,00 (cento/00); Le penali di cui sopra vengono comminate/irrogate mediante nota di addebito a valere sul pagamento, previa contestazione scritta da parte di SEAI da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che il Contraente abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dell'intervento nel quale è assunto il provvedimento. L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Dipartimento SEAI. L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell'importo globale del contratto. Superato il 10% dell'importo, il contratto è risolto di diritto.

Art. 16 Risoluzione per inadempimento e recesso

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, SEAI potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare al Contraente, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con il Dipartimento SEAI o Sapienza Università di Roma;
c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
d) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
e) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al Contraente, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
f) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
g) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
h) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
i) utilizzo di materiali e componenti scadenti ovvero non accompagnati da idonea documentazione e/o certificazione e non riportanti la marcatura CE.
Il Dipartimento SEAI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il Contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Dipartimento SEAI. Il Dipartimento SEAI ha il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso il Dipartimento SEAI avrà la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto non esime il Contraente dal risarcimento dei danni subiti dal Dipartimento SEAI, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto il Contraente si impegna a fornire al Dipartimento SEAI tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata. Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, il Dipartimento SEAI provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno risposto all'avviso di manifestazione d'interesse,

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto del presente Capitolato. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta.

Art. 17 Divieto di subappalto, subcontratto e cessione del credito

Non sono ammessi il subappalto, il subcontratto e la cessione del credito, pena rescissione del contratto.

Art. 18 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito della stipula della RDO sul MEPA. Qualora il Contraente sia Impresa "individuale", nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, è facoltà del Dipartimento SEAI proseguire l'Accordo Quadro con i suoi eredi o "aventi causa", ovvero, recedere dal contratto.

Art. 19 Variazioni introdotte nel contratto

Non possibile introdurre variazioni al contratto nel corso della sua esecuzione.

Art. 20 Norme operative di sicurezza

Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

Art. 21 Spese contrattuali

Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo per i contratti sottoscritti digitalmente.

Art. 22 Controversie

È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del contratto, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso. Per tutte le controversie insorte tra il Dipartimento SEAI e il Contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

La richiesta di offerta riguarda i seguenti beni ed è così composta

n. **30** PC + monitor (requisiti minimi processore i5, 8 Gb di ram, HD SSD 250GB, monitor HDMI) HP, LENOVO o ACER
di cui
20 pc LAB5 SEAI – sede Marco Polo
10 LAB INF – sede centrale c/o Fac. Lettere

n. **60** WEBCAM (Logitech c270 HD);
n. **60** CUFFIE (Sennheiser HD 300 Cuffia Circumaurale, 18–20,000 Hz) + cavo prolunga audio stereo maschio /femmina
n. **50** TAPPETINI MOUSE
n. **10** MOUSE usb

n. **60** HD (ssd da 250GB marca CRUCIAL)

Firma del rappresentante legale e timbro della ditta per presa visione e accettazione

_____